



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE IV APPALTI, GARE E PATRIMONIO
U.O. Attività Amministrative e Concessioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara
N. 113187 del 23 dicembre 2004

Atto n. 985 del 29/05/2026

OGGETTO: AUTO-117-2026-14157 AUTORIZZAZIONE DONDI S.P.A. CON SEDE IN ROVIGO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PROVINCIALE PER POSA DI CONDOTTA FOGNARIA IN COMUNE DI FERRARA FUORI DAL CENTRO ABITATO E NEL CENTRO ABITATO DI CONTRAPO' NEL TRATTO STRADALE LUNGO LA S.P. 29 PORTOMAGGIORE - RAFFANELLO NEL TRATTO RICOMPRESO DAL KM 18 + 300 AL KM 19 + 150 E 20 FERRARA - FORMIGNANA NEL TRATTO RICOMPRESO DAL KM 6 + 200 AL KM 6 + 390 E RILASCIO PARERE FAVOREVOLE ALL'EMISSIONE DI ORDINANZA DA PARTE DEL MEDESIMO COMUNE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data 29/04/2026 assunta al prot. gen. n. 14157 della Provincia di Ferrara, con la quale DONDI S.p.A. con sede in Rovigo chiede il rilascio di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo provinciale per posa di tratto fognario, scarico di tubi, lungo la S.P. 29 Portomaggiore - Raffanello nel tratto ricompreso dal km 18 + 300 al km 19 + 150 e lungo S.P. 20 Ferrara – Formignana nel tratto ricompreso dal km 6 + 200 al km 6 + 390 fuori e dentro il centro abitato di Contrapò, alla quale è stato già rilasciato atto n. 2269 del 18/12/2024 e proroga n. 2319 del 22/12/2025 alla committente HERA S.p.A. allegati in copia alla presente e il rilascio di ordinanza e parere al Comune per la regolamentazione del traffico veicolare;

Visti:

- il D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- il “Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico” ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e ss.ii.mm.;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Verri,

AUTORIZZA

DONDI S.p.A. (P. IVA 00103480299), con sede in Rovigo 45100 Via dell'Industrie, 13/A, alla occupazione temporanea di sede stradale provinciale per posa di una condotta fognaria per complessivi **mq 50,00** con mezzo operativo fuori centro abitato di Ferrara lungo la S.P. 29 Portomaggiore - Raffanello nel tratto ricompreso dal km 18+300 al km 19+150 in destra e sinistra e S.P. 20 Ferrara – Formignana nel tratto ricompreso dal km 6+200 al km 6+235

per due giorni lavorativi 4 e 5 giugno 2026 o in caso di maltempo per il giorno 08/06/2026 per l'esecuzione dei lavori di cui al richiamato atto n. 2269 del 18/12/2024 e proroga n. 2319 del 22/12/2025, rilasciato a HERA S.p.A., mediante restringimento della carreggiata,

ORDINA

-la modifica alla viabilità del transito veicolare in un senso di marcia/istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri lungo le S.P. 29 Portomaggiore - Raffanello S.P. 20 Ferrara – Formignana come in premessa specificato;

- che nell'esecuzione dei lavori siano osservate le prescrizioni impartite nel atto n. 2269 del 18/12/2024 e proroga n. 2319 del 22/12/2025;

-che tutta la segnaletica verticale e orizzontale occorrente sia predisposta, posizionata e rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;

-che l'occupazione della sede stradale con mezzo meccanico così come il posizionamento della segnaletica avvengano nel rispetto del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. del 10 luglio 2002. Lo schema dovrà essere opportunamente modificato ed integrato in base al limite di velocità esistente ed in conformità agli elaborati di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativi alla sicurezza del cantiere;

- che l'impresa richiedente ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori l'impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla proprietà provinciale;

- che al termine dei lavori, salvo diversi accordi intervenuti con la Provincia di Ferrara, l'impresa esecutrice ripristini le condizioni di viabilità precedentemente esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata o resa poco visibile.

Poiché nella zona oggetto dei lavori sono presenti reti tecnologiche DONDI S.p.A. dovrà contattare gli Enti gestori delle linee per stabilire l'esatto tracciato della condotta e l'eventuale realizzazione di opere accessorie di protezione delle condotte stesse. La Società concessionaria dovrà inoltre verificare se siano presenti ulteriori reti interferenti con i lavori autorizzati.

Restano a carico della ditta committente HERA S.p.A. e della ditta esecutrice dei lavori DONDI S.p.A. obbligata in solido gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti - assestamento dei materiali - fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Ferrara e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. Il relativo provvedimento entrerà in vigore con la esposizione degli appositi segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Provinciale per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale, nonché con le seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Atto n. 985 29/05/2026 pag. 2 di 4

Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299487 - 299402 - 299415 - 299448
Pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it - e-mail: ufficio.concessioni@provincia.fe.it
<https://www.provincia.fe.it> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dal vigente Regolamento provinciale.
3. I concessionari resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia da ogni responsabilità in merito.
4. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedano la Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e delle sue pertinenze.
5. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
8. Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento o rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che in relazione alla concessione, potesse provenirle da terzi.
10. In caso di inadempimento totale o parziale la Provincia potrà provvedere d'ufficio a spese del concessionario.

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Verri,

ESPRIME NULLA OSTA

al Comune di FERRARA nel centro abitato di Contrapò alla occupazione temporanea di suolo provinciale da parte di DONDI S.p.A. per la posa di una condotta fognaria in pressione in PEAD lungo la S.P. 20 Ferrara – Formignana nel tratto ricompreso dal km 6 + 236 al km 6 + 390 dal km 6 + 200 al km 6 + 390 ricompreso tra le seguenti coppie di coordinate geografiche da LATITUDINE NORD: 44.843448 - LONGITUDINE EST: 11.716673 a LATITUDINE NORD: 44.842929 - LONGITUDINE EST: 11.718408, per complessivi mq 50,00 con mezzo operativo **per 2 giorni di lavoro che dovranno essere concordati con il competente Ufficio del Comune di Ferrara in un periodo compreso tra la data di rilascio del presente atto e il 31/07/2026**, per l'esecuzione dei lavori di cui al richiamato atto n. 2269 del 18/12/2024 e proroga n. 2319 del 22/12/2025, rilasciato a HERA S.p.A., mediante restringimento della carreggiata,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'emissione di ordinanza da parte del Comune di FERRARA per la realizzazione dei lavori di cui sopra lungo la S.P. 20 Ferrara – Formignana.

L'autorizzazione e il nulla osta per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell'istruttoria è soggetta al pagamento del canone patrimoniale già versato pari ad Euro 41,00=, ai

sensi del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021.

N.B.: Ai sensi del Codice della Strada (art. 26, comma 3, D. Lgs. 285/92), nei tratti correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Si invita quindi il richiedente a rivolgersi agli uffici del suddetto Comune per il rilascio dell'autorizzazione o concessione.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si comunica che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento.

L'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 è stata assolta con contrassegno allegato all'istanza prot. n. 12809/2026 conservato in atti.

IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

Copia della presente ordinanza è inviata a:

- DITTA ESECUTRICE
- DITTA COMMITTENTE
- Prefettura di Ferrara
- Questura di Ferrara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara
- TPER Via S. Trenti, 35 Ferrara
- Azienda Ospedaliera Ferrara - Pronto soccorso
- Comune competente per territorio
- Polizia Provinciale
- Servizio Mobilità e Viabilità Provincia di Ferrara